

Avv. Paolo Fidolini
Via Nino Bixio, 2
50131 Firenze
Tel. 055 5000855 - Fax 055 5001504

STUDIO LEGALE
Avv. CLAUDIO MARCONI
Via Scivola n.7 - 58100 GROSSETO
Tel. 0564.21176 - Fax 0564.410644
claudiomarconi@pec.ordineavvocati grosseto.com

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione Prima Civile - Collegio 2

R.G. n. 221/2009

Memoria di replica

Per: Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani, in persona del Curatore Rag. Daniele Moretti, appellante (Avv. C. Marconi e P. Fidolini),

Contro: FALZEA BRUNO, appellato (Avv. M. Mensi),

e contro: GIORGIO PELLEGRINI S.a.s., appellato (Avv. A. Antichi e F.M. Pozzi).

Sembrano necessari alcuni brevi cenni di replica alla conclusionale depositata dalla difesa Falzea, nella quale sembra si voglia evitare di evidenziare e focalizzare i singoli aspetti di procedura e di merito dando una visione d'insieme che non chiarisce ed anzi sminuisce gli aspetti salienti creando una sola apparente incertezza sui temi in discussione.

1) Sul primo motivo di impugnazione

Sembra proprio che controparte non si decida ad uscire dall'ambiguità su tale aspetto; questo perché intanto non vi è dubbio che sulla questione il primo giudice non si è pronunciato e poi perché non si comprende come sia possibile il rispetto delle norme regolatrici delle procedure concorsuali essendo stata richiesta ed accolta nella fattispecie una pronuncia di condanna al pagamento della procedura fallimentare: al riguardo del resto, si ripete, la lettura delle conclusioni (multiple) rassegnate da controparte in primo grado ed il tenore letterale della pronuncia del Tribunale non lasciano discrezionalità alcuna al riguardo. E finalmente, nella propria conclusionale, peraltro anche l'appellato sembra intuire la portata della questione laddove scrive: "E' evidente che poi l'azione promossa dal Falzea, alla luce del fallimento pronunciato ai danni della sua controparte, risulta un'azione di condanna non della Curatela, ma di accertamento della responsabilità contrattuale della convenuta, con nascita di un conseguente diritto di credito che deve trovare poi riconoscimento nell'ambito

Copa Rec

V.P. 2009

12.7 APR 2015

della procedura fallimentare con i noti criteri di ripartizione dell'attivo". Anche se è francamente incomprensibile come un'azione di condanna possa 'risultare' anche un'azione di accertamento, e fermo restando che il primo giudice questo problema nemmeno se lo è posto.

2) Sul secondo motivo di impugnazione

La giurisprudenza richiamata da controparte in ordine al denunciato vizio di extra petita è utile a disattendere proprio la tesi che l'appellato vorrebbe veder accolta:

infatti se è certo come scrive controparte che "...l'azione di accertamento dei vizi e difformità, con richiesta di eliminazione degli stessi in forma specifica o per equivalente oppure in alternativa di riduzione del prezzo competa al promissario acquirente che non intenda richiedere la risoluzione del contratto"; è altrettanto certo che controparte in primo grado ha chiesto l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore ed il risarcimento del danno ex art. 1668 c.c.

Ed ancora è certo che il Tribunale abbia mutato tale domanda assumendo come fonte dell'obbligazione il contratto preliminare (di vendita di cosa futura) scrivendo infatti in motivazione che ai fini del decidere "la firma del preliminare di vendita sia sufficiente per qualificare la legittimazione attiva dell'attore".

3) Sul terzo motivo di Impugnazione

Devesi rimarcare come il fatto che vi sia stato un contenzioso tra la società costruttrice e la terza chiamata in causa avente ad oggetto la fornitura di materiale non avente le qualità richieste per la sua utilizzazione, non doveva esimere controparte in primo grado dal dare rigorosa prova vuoi sul titolo posto a base dell'azione promossa vuoi, soprattutto, sull'avvenuto pagamento del prezzo pattuito: prova questa che non può certamente consistere nella circostanza meramente enunciata da controparte che la forma di pagamento prescelta sarebbe consistita nella emissione fatta dal Falzea di un assegno a sé stesso. Superfluo aggiungere che nessuna prova scritta degli accordi intercorsi al riguardo è stata fornita, nessuna ricevuta che attesti il pagamento è stata mai

esibita, nessuna fattura è stata mai rinvenuta in contabilità dal curatore.

Quanto appena detto non solo evidenzia la correttezza del comportamento tenuto dalla curatela nella fattispecie (che certo non avrebbe potuto restituire denari a chicchessia in difetto di prova rigorosa sul diritto stesso alla restituzione) ma deve anche aggiungersi che la società fallita nell'evidente tentativo di chiarire i rapporti intercorsi con la Pellegrini sas, fornitrice del materiale, non esitò a chiamarla in causa ed all'inizio del giudizio di primo grado a chiedere persino la riunione della presente causa con quella in corso, avanti allo stesso Tribunale, sempre con la Pellegrini sas; riunione che non vi fu proprio per l'opposizione del sig. Falzea (si veda il verbale di udienza del 26.11.1998); cadono così i giudizi sprezzanti sul comportamento e sulla strategia difensiva della curatela, che controparte si sarebbe potuto risparmiare ove avesse letto compiutamente gli atti di causa.

Grosseto / Firenze, 21.4.2015

Avv. Claudio Marconi

Avv. Paolo Fidolini